



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PADOVA

SEZIONE 1 Via Rezzonico 31 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. FEDERICA DALAN
VIA TIZIANO ASPETTI N.147 PEC:
federica.dalan@ordineavvocatipadova.it
35121 PADOVA
PD

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 7339/2017 - RITO ORDINARIO
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: BAGNI CECILIA

Depositata Sentenza Numero: 289/2020 in data : 25/03/2020

Parti nel procedimento

Attore Principale

[REDACTED]

Difeso da:

[REDACTED]

Convenuto Principale

[REDACTED]

Difeso da:

FEDERICA DALAN

Convenuto Secondario

[REDACTED]

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Padova 25/03/2020



IL CANCELLIERE
[Signature]



REPUBLICCA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. Cecilia Bagni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n.7339 del Reg. Gen. dell'anno 2017
promossa con atto di citazione depositato in data 19.12.2017

da

[REDACTED] ([REDACTED]) in persona del suo legale
rappresentante pro tempore sig. [REDACTED] elettivamente
domiciliato in Padova, [REDACTED] presso e nello studio degli
[REDACTED] del Foro di Padova che la
rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine dell'atto di
citazione.

ATTRICE

contro

[REDACTED] residente a [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

[REDACTED] ([REDACTED]) in persona del
suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in
Padova, via Tiziano Aspetti n°147 presso e nello studio dell' avv.Federica
Dalan del Foro di Padova che la rappresenta e difende in virtù di
mandato in atti

CONVENUTA

289/2020
7339/17
2334/2010

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.

Causa passata in decisione all'udienza del 28 novembre 2019 sulle seguenti conclusioni:

della parte attrice:

" Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, nel merito: accertare e dichiarare che il sinistro di causa è avvenuto per fatto e colpa imputabili in via esclusiva e/o concorsuale al sig. [REDACTED] e per l'effetto condannare [REDACTED] in qualità di responsabile civile in solido con il sig. [REDACTED] in ragione della responsabilità accertata al ristoro dei danni subiti da parte attrice che vengono quantificati nella somma pari ad €.3017,38 (danni materiali, fermo tecnico e compensi stragiudiziali [REDACTED]) ovvero di quelle altre maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia ed equità, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi di legge dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo, in ogni caso, entro la competenza del giudice adito. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, distratti, ivi compresi rimborso forfetario, cpa ed iva come per legge".

della parte convenuta [REDACTED]:

"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni diversa avversaria istanza, eccezione e deduzione rigettata, nel merito in via principale: accertato e dichiarato il concorso di colpa paritetico di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella causazione del sinistro per cui è causa, accertata e dichiarata la soddisfattività della somma corrisposta da [REDACTED] nella fase *ante causam* (€.860,00) con pagamento della [REDACTED] da [REDACTED] (e quindi €.1227,82 iva compresa), accertato e dichiarato che [REDACTED] recupera il costo dell'iva, rigettare le domande attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto. Spese e competenze di lite integralmente rifeuse. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice fossero ritenute meritevoli di un qualche

accoglimento, accertati e dichiarati gli esatti gradi di colpa in capo alle parti nella causazione del sinistro, accertato e dichiarato il pagamento della somma corrisposta da [redacted] ante causam (€.860,00) a favore della [redacted] accertato e dichiarato che [redacted] srl ha corrisposto alla [redacted] la sola differenza tra l'importo della fattura [redacted] del 21.03.2018 e quanto liquidato alla [redacted] da [redacted] (e quindi €.1227,82 iva compresa), accertato e dichiarato che [redacted] recupera il costo dell'iva, limitare l'eventuale condanna sulla base delle risultanze di causa con l'eliminazione di ogni esagerazione e/o voce non dovuta. Spese e competenze di lite almeno compensate. In via Istruttoria: questa difesa si è resa conto che nella verbalizzazione dell'11.10.2018 teste [redacted] [redacted], per un probabile errore nella sintesi della verbalizzazione, non risulta trascritto il fatto che la [redacted] avendo percepito euro 860,00 da parte di [redacted] poi da [redacted] ha ricevuto in pagamento solo la differenza tra il totale della fattura e quanto già avuto . La circostanza come detto anche nel precedente paragrafo b) risulta anche documentalmente provata: -la fattura recita la seguente dicitura " *fattura emessa in sostituzione della RF non pagata n. [redacted] del 31.8.2017*". quindi alla data dell'emissione della fattura 21.3.2018 (di un giorno precedente al deposito della memoria ex art 320 cpc di controparte) , certamente [redacted] sapeva che [redacted] aveva pagato euro 860,00. di ciò non può esservi alcun dubbio date le parole avversarie sul punto " *si prende atto del pagamento diretto..*" cfr pag 1 memoria 320 ctp" Quindi se prima della fattura la RF non era stata pagata, quando la fattura è stata pagata non può che esserlo stata solo per la differenza (perché [redacted] già sapeva del pagamento da parte di [redacted]). Solo se il Giudice dovesse ritenerlo necessario si chiede che venga nuovamente sentito il teste [redacted] perché precisi come già aveva fatto che [redacted] ha pagato solo la differenza della fattura (questo solo se il

5

B

Giudice dovesse ritenerlo necessario e/o se controparte dovesse nelle proprie conclusioni insistere per la richiesta di pagamento dell'intera fattura e non solo della differenza) .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] spa affinché venissero condannati al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro accaduto in data 25.07.2017.

Alla prima udienza si costituiva Vittoria eccependo un concorso di colpa dell'attrice e dichiarando di aver già corrisposto il 50% del danno direttamente alla [REDACTED]. Il sig. [REDACTED] invece, ritualmente citato, veniva dichiarato contumace.

Il Giudice concedeva i termini ex art. 320 cpc e le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie chiedendo l'ammissione di testimoni e, parte attrice, chiedendo altresì una CTU ricostruttiva della dinamica.

Il giudice ammetteva i testi richiesti e l'interpello del contumace richiesto da [REDACTED], rinviando, all'udienza dell'11 ottobre 2018 e 24 gennaio 2019 e 26 marzo 2019 per l'espletamento delle prove.

All'esito, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e fissata l'udienza del 9 luglio 2019 per la precisazione delle conclusioni e discussione.

Successivamente, all'udienza del 28 novembre 2019, a cui la causa perveniva a seguito di diversi rinvii per adesione allo sciopero proclamato da Unagipa, le parti precisavano le conclusioni così come trascritte in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria espletata è emerso che il veicolo attoreo s'immetteva da area privata su area pubblica con diritto di precedenza e che il motociclo condotta dal convenuto sig. [REDACTED] invece, transitava lungo una



Handwritten signature or initials.



strada favorita dal diritto di precedenza che, nel punto in cui si è verificato l'urto, non intersecava altre strade secondarie.

E' emerso altresì che alle ore 18,15 in data 25.07.2017 il traffico in Noventa Padovana via Noventana, direzione Noventa-Strà era intenso ed il convenuto [REDACTED] superava la colonna d'auto che precedeva nella sua stessa direzione di marcia, mantenendosi a cavallo della mezzzeria (non corrispondendo al vero che all'altezza del punto d'urto, civico [REDACTED] la linea doppia è continua, bensì tratteggiata, come da foto prodotte da parte attrice sub. doc.1). e a tratti invadendo la carreggiata riservata alla circolazione in senso opposto.

Nel caso di specie, il sig. [REDACTED], s'immetteva da area privata su area pubblica con diritto di precedenza su quando, giunto all'altezza del civico [REDACTED] si scontrava con il veicolo [REDACTED] condotto dal [REDACTED] che si stava immettendo dal [REDACTED] con manovra di svolta a sinistra e per fare detta manovra, si "infilava" all'interno della colonna d'auto grazie alla c.d. precedenza di cortesia.

La suesposta dinamica, risulta sostanzialmente non contestata tra le parti.

Secondo la tesi attorea la precedenza di cortesia prevarrebbe sul comportamento del convenuto [REDACTED] poiché il conducente, sig. [REDACTED] godeva di regolare diritto di precedenza "concessa".

Per chi scrive invece, nel caso di specie, le sopra descritte condotte sono entrambe censurabili: per il ciclomotore per non aver rispettato il divieto di sorpasso e per l'auto attorea, per non aver rispettato l'obbligo di dare la precedenza e l'obbligo di non intralciare il traffico.

Per chi scrive infatti, la precedenza di cortesia viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che il verificarsi di un incidente lo costituisce in colpa.

La suddetta regola non muta neanche in considerazione dell'irregolarità della condotta di guida del veicolo favorito o dall'eccessiva andatura con

la quale questo ingaggi il crocevia, come da giurisprudenza costante sul punto (fra le tante cfr. Cass civ sez IV n°12361/08).

Nel caso specifico pertanto, per la ricostruzione dell'accaduto dovrà necessariamente farsi ricorso all'applicazione dell'art.2054 c.c..

In punto quantum si prende atto che il danno auto è stato concordato tra il perito di [redacted] ed il riparatore (doc.13) ed è pari ad €.1711,33 al netto d'iva, atteso che l'attrice è una società commerciale che detrae tale imposta.

Il richiesto fermo tecnico di €.200,00 richiesto, nulla è dovuto atteso che l'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo non è presunta ma va provata (vedi Cass. Civ n°9348 del 04/04/2019).

Nulla altresì potrà essere riconosciuto, nel caso di specie, per le spese di €.614,56 per i compensi stragiudiziali (doc.8) atteso che l'offerta formulata dalla convenuta *ante causam* appare soddisfattiva e dunque non si ravvisa alcun danno emergente.

Appurata quindi l'applicazione, nel sinistro di causa, dell'art.2054 c.c., le spese del presente giudizio non potranno che essere integralmente compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:


- 1) ex art.2054 c.c. accerta e dichiara la presunta e concorrente responsabilità del sig. [redacted] e del sig. [redacted] nella causazione del sinistro di cui è causa;
- 2) accerta e dichiara la soddisfattività della somma corrisposta da [redacted] spa nella fase *ante causam* pari ad €.860,00.
- 3) Compensa le spese di lite tra le parti.
- 4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Padova il 18 marzo 2020

ESPRESSO
25 MAR 2020

IL CANCELLIERE
(Dot. Andrea Luiso)

6



Cecilia
Avv. Cecilia [redacted]